

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 12

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore MICHELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui costi di funzionamento connessi agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. – La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, e in quanto promuove e favorisce la costruzione di relazioni paritarie, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali, agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e

delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, attraverso politiche di riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e delle specificità culturali; educazione alla cittadinanza mondiale.

L'Italia assicura la coerenza generale delle politiche ai fini dello sviluppo, nello spirito delle previsioni del Trattato sull'Unione eu-

ropea, in particolare nei campi del diritto alla sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse naturali, della sicurezza umana e delle migrazioni.

Come evidenziato da un approfondito lavoro svolto sul tema della cooperazione allo sviluppo dalla 3^a Commissione Affari esteri del Senato nella scorsa legislatura, le risorse pubbliche destinate a tale missione sono state consistenti anche se in drastica riduzione nel corso degli ultimi cinque anni.

Le stime del 2011 testimoniano, negli ultimi anni, uno stanziamento complessivo di circa 3 miliardi di euro, vale a dire circa lo 0,2 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) italiano. Oltre il 70 per cento di tali fondi è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, inclusa la somma destinata alla cancellazione del debito dei Paesi poveri. Una consistente quota dei fondi viene destinata alla cooperazione attuata per il tramite dell'Unione europea e dei fondi multilaterali di sviluppo. Vi sono numerosi soggetti ed enti a vario titolo coinvolti nell'attività di cooperazione internazionale, tra cui oltre naturalmente al Ministero degli affari esteri, altri Ministeri, le regioni, gli enti locali, le università, la Conferenza episcopale italiana e la Croce rossa italiana.

A fronte delle perduranti difficoltà che il nostro Paese ha dovuto affrontare per ridurre il debito pubblico nella situazione di crisi economica e sociale che ha coinvolto l'Europa e in particolare l'Italia, le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo sono state drasticamente ridotte negli ultimi cinque anni, e in ragione di tale situazione molti progetti già avviati da tempo sono stati abbandonati o sospesi, e il ruolo del nostro Paese è stato ridimensionato in un ambito particolarmente rilevante per il contesto attuale e futuro delle relazioni internazionali. La conseguenza di tale situazione è l'imperativa necessità di riqualificare la spesa pubblica per la cooperazione cercando di recuperare almeno parte della disponibilità economica mancante attraverso la modernizzazione

degli interventi e investendo sulla trasparenza e la semplificazione delle procedure amministrative.

Ad aggravare lo situazione delle politiche per lo cooperazione allo sviluppo, sono emerse su alcuni organi di informazione, nel corso degli ultimi tempi, notizie su alcune circostanze che hanno gettato ombre su questo importante settore e avrebbero portato all'apertura di indagini da parte della procura di Roma su diversi progetti di cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulle missioni di esperti privati incaricati dalla realizzazione di tali progetti.

Qualora tali notizie corrispondessero a verità, il danno arrecato all'immagine dell'Italia sarebbe enorme, così come ai beneficiari diretti e indiretti dei progetti, ai volontari impegnati sul campo, ai funzionari che svolgono con professionalità il proprio lavoro e alle finalità che la cooperazione allo sviluppo intende perseguire, sia che la si concepisca come parte integrante della politica estera e della politica economica globale del Paese, sia che la si intenda esclusivamente come impegno umanitario.

Vista l'oggettiva importanza e urgenza di fare luce in tale ambito, di garantire la necessaria correttezza nell'uso dei fondi pubblici destinati alla cooperazione e di tutelare l'onorabilità dell'Italia e di tutti i soggetti coinvolti, la presente proposta è finalizzata ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi di funzionamento connessi agli interventi per la cooperazione allo sviluppo.

La Commissione ha il compito di indagare, raccogliere documentazione ed effettuare studi e ricerche sui costi di funzionamento connessi agli interventi a carico dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, e in particolare di verificare le modalità di utilizzo degli stanziamenti pubblici in favore della cooperazione allo sviluppo, di accertare i costi di funzionamento del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica consolare relativi alla cooperazione allo sviluppo

e l'incidenza dei costi di funzionamento in rapporto alle risorse utilizzate per i progetti relativi alla cooperazione allo sviluppo, nonché di verificare il ruolo svolto dalla rete diplomatica consolare nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo e il livello di rendicontazione e trasparenza delle spese di funzionamento connesse agli interventi per la cooperazione allo sviluppo.

La Commissione è chiamata a concludere i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e a predisporre un rapporto sulle risultanze delle indagini svolte anche allo scopo di fornire al Parlamento elementi utili per l'adozione di misure volte a rendere maggiormente efficaci e trasparenti le politiche per la cooperazione allo sviluppo nonché ad eliminare le spese improprie a carico dei fondi connessi a tali interventi.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e composizione
della Commissione)*

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi di funzionamento connessi agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da venti senatori, oltre il Presidente, nominati dal Presidente del Senato in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di indagare, raccogliere documentazione ed effettuare studi e ricerche sui costi di funzionamento connessi agli interventi a carico dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e in particolare di:

a) verificare le modalità di utilizzo degli stanziamenti pubblici in favore della cooperazione allo sviluppo;

b) accertare l'incidenza dei costi di funzionamento in rapporto alle risorse utilizzate

per i progetti relativi alla cooperazione allo sviluppo;

c) accertare i costi di funzionamento del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica consolare relativi anche alla cooperazione allo sviluppo;

d) verificare il ruolo svolto dalla rete diplomatica consolare nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo;

e) verificare il livello di rendicontazione e trasparenza delle spese di funzionamento connesse agli interventi per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

3. La Commissione può ottenere da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, che attengano alle finalità dell'inchiesta.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 2 e 3 sono coperti da segreto.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anch in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 4.

*(Pubblicità delle sedute
e della documentazione)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. La Commissione delibera altresì se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabori con essa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei messi a disposizione dal Presidente del Senato.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

3. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e di ricerche a istituzioni

pubbliche e private, a gruppi e a singoli ricercatori, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 6.

(Relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e predispone una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini compiute. La relazione è trasmessa all'Assemblea affinché ne discuta i contenuti e le proposte, verificando, in tale occasione, l'opportunità di un'eventuale prosecuzione della Commissione.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

